

**CONVENZIONE NOMINATIVA PER LO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITÀ EXTRA
RETE FORMATIVA PER LA FORMAZIONE SPECIALISTICA IN FARMACIA
OSPEDALIERA DELL'UNIVERSITA' DI GENOVA**

L'Università degli Studi di Genova - Scuola di Specializzazione in Farmacia Ospedaliera, di seguito indicata anche come ente promotore, codice fiscale/partita IVA 00754150100 con sede legale a Genova in via Balbi, 5 - 16126 nella persona del Magnifico Rettore Prof. Federico Delfino nato a Savona il 28/02/1972

E

Ente ospitante l'Istituto Oncologico Veneto-IRCCS (IOV) facente parte del Sistema Sanitario della Regione Veneto con sede a Padova in via Gattamelata n. 64 cap 35128, C.F./P.IVA 04074560287, nella persona del Direttore Generale Dott.ssa Patrizia Benini nata ad Arco il 10/06/1956

PREMESSO CHE:

- ✓ la scuola di specializzazione in Farmacia Ospedaliera rientra nelle scuole di specializzazione di area sanitaria non medica, afferisce all'area dei Servizi Clinici ed è riservata ai laureati in Farmacia ed in Chimica e Tecnologie Farmaceutiche che siano in possesso dell'abilitazione all'esercizio della professione di farmacista;
- ✓ la Scuola di Specializzazione in Farmacia Ospedaliera (SSFO) dell'Università degli Studi di Genova è stata attivata nell'a.a. 2008/2009, in ottemperanza al decreto ministeriale del 1° agosto 2005 sul riassetto delle Scuole di Specializzazione dell'Area Sanitaria e in linea con le indicazioni del Decreto Ministeriale del 29 marzo 2006, riguardante gli standard e i requisiti minimi delle Scuole di Specializzazione di Area Sanitaria;
- ✓ in seguito l'ordinamento didattico è stato adattato con Decreto Interministeriale n. 68 del 4 febbraio 2015 alle esigenze del Servizio Sanitario Nazionale prevedendo che solo il 25% dei 240 Crediti Formativi complessivi dei 4 anni di corso debbano essere acquisiti tramite lezioni teoriche frontali mentre il 75% attraverso tirocini professionalizzanti della durata di circa 1200 ore annue presso le strutture del servizio sanitario nazionale;
- ✓ ai Rettori delle Università è consentito stipulare convenzioni con Enti pubblici e privati al fine di avvalersi di attrezzature e servizi logistici extrauniversitari per lo svolgimento di attività didattiche integrative di quelle universitarie finalizzate al completamento della formazione accademica e professionale (art. 27 D.P.R. 382/80);
- ✓ la Dott.ssa Elisabetta Margiyeh, iscritta al IV anno della Scuola di Specializzazione in Farmacia Ospedaliera dell'Università degli Studi di Genova in data 15/11/21 ha presentato istanza di svolgimento del tirocinio extra rete formativa presso l'Unità Operativa di Farmacia dell'Istituto Oncologico Veneto a far data dal 1 marzo 2022 fino al 30 settembre 2022;
- ✓ il Consiglio della Scuola di Specializzazione in Farmacia Ospedaliera ha accolto la istanza della Dott.ssa Margiyeh ed approvato il tirocinio con delibera adottata in data 18/11/21 e successivamente il Consiglio del Dipartimento di Farmacia ha approvato il tirocinio con delibera adottata in data 31/01/22;

stipulano il seguente accordo per lo svolgimento dell'attività extra rete formativa della dott.ssa Elisabetta Margiyeh, nata a Conegliano (TV) il 16/02/1993

ART. 1

L'Istituto Oncologico Veneto è un ente di diritto pubblico facente parte del servizio sanitario regionale del Veneto e riconosciuto, ai sensi del decreto legislativo n. 288 del 16 ottobre 2003, quale Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico da ultimo con decreto ministeriale del 2 aprile 2020 e l'Istituto Oncologico Veneto dichiara di far parte della rete formativa dell'Ateneo di Padova di cui alla convenzione prorogata con nota registrata al protocollo generale con n. 1378 del 25 gennaio 2019 e di non aver raggiunto il numero massimo di Farmacisti in formazione specialistica frequentanti la propria struttura.

ART. 2

L'Istituto Oncologico Veneto accoglie la Farmacista in formazione specialistica Dott.ssa Elisabetta Margiyeh iscritta al IV anno della Scuola di specializzazione in Farmacia Ospedaliera dal 1 marzo 2022 al 30 settembre 2022 al fine del raggiungimento degli obiettivi formativi e per lo svolgimento delle attività professionalizzanti descritte nel programma formativo individuale di cui all'articolo 4, stabilito in accordo con il Consiglio della Scuola di Specializzazione.

ART. 3

Nel periodo di permanenza della specializzanda, l'Istituto garantisce la possibilità di utilizzo di tutte le attrezzature, delle aule e degli ausili didattici necessari al pieno svolgimento dell'attività formativa oggetto della presente convenzione.

l'Istituto mette inoltre a disposizione dell'Università competenze specifiche e tecniche per lo svolgimento di attività didattiche integrative, con particolare riguardo:

- allo svolgimento di tesi di specializzazione;
- all'integrazione dello svolgimento di attività pratiche professionalizzanti;
- all'esecuzione di ricerche e studi a completamento delle attività didattiche.

La specializzanda potrà frequentare le strutture del soggetto ospitante solo se in possesso di certificato di vaccinazione anti Covid-19, ai sensi del D.L. 44/2021 convertito in legge n.76/2021 modificato ed integrato dal D.L. n. 172 del 26/11/2021, al fine di tutelare la salute pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza nell'espletamento delle attività oggetto del servizio.

ART. 4

Il programma formativo dello stage extra rete formativa prevede che durante il periodo di frequenza presso lo IOV la Dott.ssa Margiyeh completerà gli aspetti tecnico-pratici di tipo specialistico nell'ambito delle terapie oncologiche, fornendo una preziosa esperienza formativa in un ambito finalizzato a realizzare alti livelli di cura ed assistenza e ricerca sanitaria in un Sistema Sanitario Regionale con diversa organizzazione e gestione dei servizi sanitari. Inoltre, il periodo di tirocinio presso lo IOV prevederà la raccolta dei dati e l'elaborazione del materiale per la stesura della tesi di specializzazione, sotto la supervisione della dr.ssa Sabrina Beltramini, direttrice dell'UOC Farmacia dell'IRCCS Ospedale Policlinico San Martino, tutor della sede primaria, e della dr.ssa Marina Coppola, direttrice dell'UOC Farmacia dell'IRCCS IOV.

A conclusione del periodo di attività extra rete formativa, L' Istituto Oncologico Veneto rilascerà la certificazione dell'attività formativa svolta dalla farmacista in formazione specialistica.

ART. 5

La specializzanda che svolge attività di tirocinio presso le strutture dell'ente ospitante ai sensi dell'art. 2 comma 1 del D.lgs. n. 81 del 9 aprile 2008 è equiparata ai lavoratori ai soli fini dell'adozione delle misure di prevenzione e sicurezza.

Al riguardo, il rappresentante legale dell'Ente, ai sensi dell'art. 18 del decreto di cui al comma precedente garantisce le misure generali e specifiche per la protezione della salute degli stessi, nonché gli ulteriori adempimenti che la legislazione vigente in materia di prevenzione, sicurezza e tutela della salute pone a carico dello stesso, esclusivamente per le attività svolte in locali e spazi dell'Ente medesimo.

Gli specializzandi sono tenuti all'osservanza delle disposizioni normative vigenti nonché di quelle relative al codice di comportamento dell'ente ospitante reperibile sul sito istituzionale dell'Istituto Oncologico Veneto.

ART. 6

L'ente promotore e l'Istituto prendono atto che le disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali (di seguito "GDPR"), riguardano il trattamento dei dati personali, relativi cioè alle sole persone fisiche, acquisiti e trattati per la conclusione e l'esecuzione della presente convenzione e non sono applicabili ai dati riferiti a soggetti come la Scuola e l'Istituto.

Questi ultimi dichiarano di essere a conoscenza, ai sensi dell'art. 13 del GDPR, che i dati personali comunicati da ciascuna parte per la conclusione ed esecuzione della presente convenzione sono raccolti e trattati dall'altra, quale Titolare, esclusivamente per tali finalità e per i correlati adempimenti normativi, amministrativi e contabili, mediante idonee modalità e procedure (anche informatizzate), attraverso il personale interno appositamente autorizzato e tramite collaboratori esterni designati quali responsabili del trattamento o autorizzati a svolgere singole operazioni dello stesso.

L'ente promotore e l'Istituto prendono atto che, relativamente ai dati personali trattati per la conclusione ed esecuzione della presente Convenzione, la persona fisica cui si riferiscono i dati ("interessato") gode del diritto di accesso, rettifica, limitazione, cancellazione, portabilità ed opposizione (artt. 15-22 del GDPR), nonché del diritto di reclamo al Garante Privacy. È onere di ciascuna parte garantire la lecita utilizzabilità dei dati personali riguardanti, in via esemplificativa e non esaustiva, eventuali suoi rappresentanti, esponenti, dipendenti e collaboratori, che vengano comunicati all'altra parte ai fini della conclusione ed esecuzione della presente convenzione e, in particolare, il corretto adempimento degli obblighi di informativa nei confronti degli interessati oltre che, ove necessario, di raccolta del loro consenso, per quanto concerne il trattamento dei loro dati personali per i fini suddetti nei termini sopra evidenziati.

Con specifico riguardo ai trattamenti dei dati personali riferiti alla specializzanda che opererà presso il soggetto ospitante, quest'ultimo e l'ente promotore convengono di essere ciascuno titolare del trattamento per le finalità rispettivamente perseguite: l'ente promotore mette a disposizione la propria informativa attraverso sito web: www.unige.it/privacy mentre il soggetto ospitante provvederà a rilasciare la propria informativa direttamente all'interessata.

L'ente promotore e l'Istituto concordano altresì nel ritenere che la specializzanda sarà chiamata a svolgere operazioni di trattamento su dati personali per conto dell'Istituto e che, pertanto, quest'ultimo provvederà ad individuarla quale autorizzata al trattamento e le rilascerà le istruzioni operative, alle quali dovrà attenersi nell'espletamento delle suddette operazioni di trattamento.

ART. 7

Per quanto attiene alla copertura assicurativa presso codesta struttura si precisa che la Dott.ssa Elisabetta Margiyeh in qualità di specializzanda dell'Ateneo genovese, svolgendo attività formativa regolarmente autorizzata (vedi delibera Consiglio della SSFO 18/11/21 in seguito a istanza presentata dalla Dott.ssa Elisabetta Margiyeh in data 15/11/21), è assicurata:

- per gli infortuni che dovessero occorrere nel corso delle esperienze tecnico-scientifiche od esercitazioni pratiche in base all'art. 4, n. 5, del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 (T.U. INAIL), nei limiti e con le modalità in tale Decreto stabilite;
- per la responsabilità civile per danni arrecati a terzi in base alla polizza N. 151189675, stipulata con "UnipolSai Assicurazioni S.p.A.", con esclusione dei danni derivanti da responsabilità medica e/o sanitaria in genere.

In caso di sinistro l'Istituto Oncologico Veneto è tenuto a darne comunicazione esclusivamente all'Università di Genova – Scuola di Specializzazione in Farmacia Ospedaliera per gli adempimenti conseguenti.

Eventuali altre coperture assicurative come per esempio RC professionale saranno esclusivamente a carico della Dott.ssa Elisabetta Margiyeh.

ART. 8

La durata della convenzione coincide con la durata del tirocinio della specializzanda.

La presente convenzione è redatta e viene sottoscritta in forma digitale, in conformità al disposto dell'art. 15 comma 2 bis Legge 241/1990, come modificato dal decreto-legge 23 dicembre 2013, n.145 convertito dalla Legge 21 febbraio 2014, n.9.

La presente convenzione è soggetta a registrazione in caso d'uso, ai sensi dell'art. 4 della tariffa II parte seconda del DPR n. 131 del 26/04/1986, e le spese di registrazione sono a carico della parte richiedente.

La convenzione è altresì soggetta all'imposta di bollo a carico dell'Università di Genova – Dipartimento di Farmacia - sin dall'origine che verrà assolta in modo virtuale ai sensi di quanto disposto dall'Art.6 del D.M. 17.06.2014.

ART. 9

Per qualunque controversia dovesse insorgere sull'interpretazione o sull'applicazione della presente convenzione è competente l'Autorità Giudiziaria individuata ai sensi degli articoli 7 comma 5 e 133 comma 1 lett. 1) n. 2 del D.lgs. 104 del 2010.

Firma del Magnifico Rettore
dell'Università degli Studi di Genova
Prof. Federico Delfino

Firma del Direttore Generale dello IOV
Dott.ssa Patrizia Benini

